

di bilancianer le deliberationi, comezo de' Nobili, che, come Ecclesiastici dipenderebbero da esso, e ne sperabero ricompense. La legge esclude ancora i Nobili, che anno vn fratello, vn Zio, od vn Nipote Cardinale, da tutte le deliberationi, che si fanno circa gli Ecclesiastici, ed interdice parimente l'entrata nel sant' Vfficio à tutti quegli, che aspirano, ò chiedono il Cardinalato, ò quach' altra dignità à Roma, di paura che il loro interesse non li facesse compiacere à questa corte per ottenerne le loro domande.

II. Non è permesso a' Nobili d'esercitare il traffico, di paura che gli affari publici non siano ritardati da particolari. Oltre che ciò non s'accorda colla Mæstà del Governo, che è la ragione per la quale il commercio era vietato a' senatori a Romani.

III. Tutti li Nobili sono soggetti alle leggi dell'età, e non ve ne è, ne m'en vno, à cui non bisogna aspettare gli anni, e commenciar il suo corso dalle cariche piccole, e com' eglino

*Questus
omnis pa-
tribus in
decorus
visus est
Livius*